

## **CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE**

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Territoriale di Prato-Pistoia, Sede di Pistoia, cod. amm. 21800, PEC [pistoia@postacert.inail.it](mailto:pistoia@postacert.inail.it) - codice fiscale 01165400589, partita IVA 00968951004, (di seguito denominato *INAIL*) in persona del Dirigente p.t. dott.ssa Sabrina Tartaglia C.F. , domiciliato per la carica in Pistoia Piazza Dante Alighieri, 23

e

lo Studio Odontoiatrico Centro Medico Dentistico Esculapio P.TA IVA 00394220479 C.F. ubicato in Pistoia Via Boldini n. 15, PEC [stefanobriganti@pecandi.it](mailto:stefanobriganti@pecandi.it) in persona del titolare e legale rappresentante dott. Stefano Briganti,

Premesso che

- L'articolo 12 della legge 11 marzo 1988 n. 67 dispone che l'INAIL provveda agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale;
- Ai sensi dell'articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere, utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- L'art. 2 comma 1 dell'Accordo Quadro del 2 febbraio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano definisce le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL a infortunati del lavoro e tecnopatici;
- La Missione 2 "Tutela della salute" dell'Istituto trova realizzazione nell'obiettivo di garantire una tutela globale integrata agli assistiti anche tramite una politica sanitaria istituzionale capace di fornire – erogando le prestazioni specialistiche – un'assistenza sanitaria il più possibile completa e mirata all'integrale recupero del benessere psico-fisico degli infortunati e tecnopatici;
- È indiscussa l'utilità delle prestazioni odontoiatriche sia di natura curativa/protesica erogate agli infortunati e tecnopatici, sia di natura medico-legale rese all'Istituto;
- Non sono presenti all'interno delle Strutture INAIL della regione Toscana professionalità e strumentazioni adeguate a garantire l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche;
- È stato rivisto e aggiornato a giugno 2021 il "Nomenclatore tariffario odontoiatrico INAIL regione Toscana" (di seguito denominato Tariffario odontoiatrico INAIL) che costituisce parte integrante della convenzione (all. n.1);

tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue

## **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Art. 2 – Oggetto**

La convenzione ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate che saranno eseguite da:

- Dott. Stefano Briganti iscritto all'Ordine degli Odontoiatri di Pistoia, al n. 233

Nell'ambulatorio odontoiatrico sito in Pistoia, Via Boldini n. 15, ove viene esercitata la professione:

a) Relazione scritta contenente:

1. Esame obiettivo odontoiatrico completo e anamnesi odontoiatrica;
2. Diagnosi delle lesioni e menomazioni di interesse odontoiatrico riscontrabili nel soggetto e attribuite all'evento di competenza dell'Istituto e, quando necessario, corredata da idonee indagini radiografiche;
3. Parere motivato che apporti gli elementi utili per valutare il nesso di causalità con l'evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall'Istituto. Il parere deve rispondere anche agli eventuali specifici quesiti medico legali posti dal Dirigente medico INAIL. Per i casi di particolare complessità il parere deve essere corredato di documentazione iconografica;
4. Piano di trattamento riabilitativo delle lesioni e menomazioni odontoiatriche individuate e correlate all'evento tutelato, illustrando all'assistito la più adeguata soluzione tecnica ed informandolo di eventuali trattamenti necessari anche non di competenza dell'Istituto, con indicazioni sul cronoprogramma necessario alla realizzazione del piano;
5. Preventivo delle spese di cura/protesizzazione, redatto secondo i codici alfanumerici e le corrispondenti denominazioni del Tariffario odontoiatrico INAIL;
6. Esame di eventuali piani curativi/riabilitativi con i relativi preventivi formulati da Odontoiatri di fiducia dei pazienti e relativo parere sulla pertinenza in rapporto alle lesioni correlabili all'evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall'Istituto;

b) Parere tecnico sulla rispondenza dei lavori effettuati rispetto al preventivo autorizzato dall'Inail, sulla qualità dei materiali utilizzati per i lavori e la loro conformità alla normativa vigente, in relazione ai lavori effettuati da altri odontoiatri convenzionati ai sensi della presente procedura ovvero da altri odontoiatri scelti dall'assistito;

c) Effettuazione diretta della cura/protesizzazione autorizzata sulla base del Tariffario odontoiatrico INAIL regione Toscana, con garanzia di presa in carico dell'assicurato inviato con impegnativa rilasciata dall'Istituto.

## **Art. 3 – Modalità di erogazione delle prestazioni odontoiatriche**

Lo Studio Odontoiatrico, individuato dietro atto di libera scelta dell'assistito, assume l'obbligo di erogare le prestazioni di cui all'art. 2 voci a) b) e c).

Quelle di cui alle voci a) e b) si svolgeranno previo rilascio di impegnativa e fissazione dell'appuntamento a cura dell'INAIL o del paziente con lo Studio Odontoiatrico. Le stesse dovranno avere inizio entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data dell'impegnativa emessa dall'INAIL e concludersi, con il rilascio della relazione da trasmettere via PEC all'Istituto, entro i successivi 5 giorni lavorativi.

Per le prestazioni di cui all'art. 2 voce c) l'INAIL valuterà ed approverà, una volta ricevuto, il piano di trattamento riabilitativo e il preventivo collegato secondo quanto formulato all'art. 2 voce a). Lo Studio Odontoiatrico si impegna a dare inizio alle attività indicate nel piano approvato entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'impegnativa INAIL, salvo giustificati motivi di impedimento rappresentati dall'assistito o controindicazioni relative alla situazione clinica dello stesso, dichiarate nel piano di trattamento riabilitativo.

Tutte le prestazioni autorizzate saranno rese esclusivamente a seguito di apposita impegnativa rilasciata dall'INAIL.

Qualora lo Studio Odontoiatrico ravvisi la necessità di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già autorizzate, l'erogazione delle stesse dovrà essere interrotta per acquisire ulteriore autorizzazione dall'INAIL.

Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini e alle condizioni indicate sarà applicata la penale dell'1% sul totale della fattura, fatti salvi giustificati motivi.

#### **Art. 4 – Garanzia dei materiali e dei manufatti**

I manufatti e materiali utilizzati dovranno essere corredati di dichiarazione di conformità del dispositivo medico (protesico) su misura, rilasciata ai sensi della Direttiva CEE 93/42 e s.m.i.

#### **Art. 5 – Corrispettivi delle prestazioni odontoiatriche rese**

Lo Studio Odontoiatrico si obbliga a erogare le prestazioni di cui all'art. 2 del presente atto nel rispetto delle modalità definite dall'art. 3. Per i corrispettivi delle prestazioni si fa rinvio esclusivamente all'allegato Tariffario Odontoiatrico INAIL.

Lo Studio Odontoiatrico non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni autorizzate.

Lo stesso accetta che possano essere apportate unilateralmente dall'INAIL integrazioni all'elenco delle prestazioni odontoiatriche inserite nel Tariffario odontoiatrico INAIL i cui prezzi unitari non potranno essere inferiori a quelli previsti per le analoghe prestazioni dal Tariffario ANDI (minimo tariffato). Le integrazioni entreranno in vigore dal giorno successivo alla comunicazione via PEC da parte dell'INAIL allo Studio Odontoiatrico.

I compensi per le visite specialistiche con relativa relazione e progetto di trattamento riabilitativo e per i pareri resi sui piani di cure e sulle prestazioni eseguite da odontoiatri

di fiducia dell'assicurato ovvero da altri odontoiatri convenzionati con relazione conclusiva, facendo riferimento a prestazioni con finalità di natura medico-legale, sono assoggettabili ad IVA come da legge (attualmente con l'aliquota del 22%).

Per le prestazioni di natura e finalità diagnostica, curativa, protesica e riabilitativa i corrispettivi sono esenti da IVA e assoggettabili all'imposta di bollo (attualmente € 2.00) se superiori a € 77,47 (settantasette/47).

Per le prestazioni di cui all'art. 2 voci a) e b) lo Studio Odontoiatrico trasmetterà all'INAIL via PEC la relazione attestante le prestazioni richieste e le eventuali ulteriori procedure diagnostiche suppletive eseguite con le relative motivazioni (ad esempio test di validità, indagini radiografiche). Per tutte le predette attività, ricevuto l'atto integrativo dall'INAIL, emetterà la relativa fattura.

Per le prestazioni di cui all'art. 2 voce c) lo Studio Odontoiatrico trasmetterà all'INAIL via PEC, entro 3 giorni lavorativi, comunicazione scritta di termine della cura/protesizzazione autorizzata per singolo assistito. L'Inail effettuerà il collaudo delle prestazioni autorizzate per mezzo dei propri Dirigenti medici, anche sulla scorta dei pareri tecnici redatti dagli altri odontoiatri convenzionati di cui alla voce b) dell'art. 2 del presente atto, entro 20 giorni dalla conclusione delle cure. L'esito verrà immediatamente comunicato allo Studio Odontoiatrico convenzionato e, se positivo, consentirà l'emissione della fattura da parte dello stesso attenendosi esclusivamente, per quanto autorizzato, ai codici alfanumerici e alle corrispondenti denominazioni del Tariffario Odontoiatrico INAIL regione Toscana.

Resta ferma l'insuperabilità dei limiti di spesa dei citato Tariffario Odontoiatrico INAIL.

Nelle trasmissioni dei documenti via PEC sarà sempre omissivo nell'oggetto il nominativo dell'assistito e indicati, in sua vece, i numeri del caso di infortunio e dell'impegnativa.

### **Art. 6 – Fatturazione elettronica**

La fatturazione, che dovrà riportare per le prestazioni odontoiatriche effettivamente erogate l'analitica indicazione dei codici alfanumerici e delle corrispondenti denominazioni – come da Tariffario Odontoiatrico INAIL – avverrà secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, inserendo nel campo 1.1.4 il codice **VWA9YC** e nel campo 1.2.6 il codice della Sede INAIL competente (**21800** per la Sede INAIL di **Pistoia**).

In merito all'applicazione dell'IVA si richiama l'art. 5 capoversi 4 e 5.

Le fatture, emesse in formato elettronico successivamente all'attestazione di regolare esecuzione da parte dell'INAIL e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), non dovranno contenere alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa a una determinata persona fisica, ma indicare unicamente il numero del caso d'infortunio e il numero dell'impegnativa.

L'INAIL provvederà al pagamento delle fatture emesse dallo Studio Odontoiatrico entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente con l'IBAN segnalato all'Inail e, nel caso in cui non

sia in grado di verificare la regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio, a cura dello Studio Odontoiatrico, delle integrazioni richieste.

Lo Studio Odontoiatrico si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

#### **Art. 7 – Durata**

La presente convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione, avrà scadenza il 30 giugno 2024 e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni odontoiatriche agli assistiti, che vengano comunque completate le prestazioni autorizzate, avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso dell'INAIL.

Le parti concordano che, in corso di vigenza, integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione debbano essere sottoscritte dalle parti, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 5 capoverso 3 per il Tariffario Odontoiatrico INAIL.

#### **Art. 8 – Risoluzione e recesso unilaterale**

La presente convenzione potrà essere risolta a insindacabile decisione dell'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno in capo allo Studio Odontoiatrico dei requisiti del possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, della regolarità contributiva, dell'ubicazione dell'ambulatorio nel territorio regionale, del rispetto delle norme ordinistiche e di legge anche in materia di sicurezza e di radioprotezione, dell'esistenza di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi con regolare pagamento delle quietanze del premio. Costituisce inoltre causa di risoluzione la reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione delle prestazioni odontoiatriche di cui all'art. 2, contestata formalmente con nota scritta.

In caso di risoluzione della convenzione è fatto salvo il completamento delle prestazioni odontoiatriche autorizzate e ancora in corso, fino a conclusione delle stesse, salvo diverso avviso dell'INAIL.

È riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di tre mesi. Resta fermo l'impegno per lo Studio Odontoiatrico di portare a termine le prestazioni in corso, salvo diverso avviso dell'INAIL.

#### **Art. 9 – Obblighi di trattamento dei dati personali**

Lo Studio Odontoiatrico accetta di essere nominato con separato atto Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (allegato 5), in relazione ai trattamenti previsti nella convenzione, ai sensi dell'art. 28 del GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali, avendo riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

#### **Art. 10 – Salute e sicurezza sul lavoro**

Lo Studio Odontoiatrico dichiara e garantisce che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza e nella gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

#### **Art. 11 – Responsabilità e manleva**

Lo Studio Odontoiatrico assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni a terzi cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi soggetti e si obbliga a mantenere attiva un'adeguata copertura assicurativa per tutta la durata della convenzione producendo, prima della sottoscrizione, copia della polizza assicurativa in corso e successivamente, a cadenza annuale e a richiesta dell'INAIL, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dello Studio Odontoiatrico anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

#### **Art. 12 – Consenso informato al trattamento**

Lo Studio Odontoiatrico si impegna ad acquisire analitico consenso informato dall'utente, scritto quando previsto (es. esami radiologici, cure e protesizzazioni), la cui copia dovrà essere inviata alla sede INAIL richiedente la prestazione.

Lo Studio Odontoiatrico prima di procedere all'esecuzione della prestazione richiesta (visita, redazione della relazione ecc.), si impegna ad accertare l'identità dell'assicurato mediante il controllo di un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame e della visita medica effettuati.

#### **Art. 13 – Codice etico e comportamentale**

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Codice di comportamento INAIL (all. n.2), che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione.

Lo Studio Odontoiatrico si impegna a evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel Patto di integrità (all. n.3), che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

#### **Art. 14 – Spese contrattuali e registrazione**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con spese a esclusivo carico della parte richiedente.

Si allegano:

1. Nomenclatore Tariffario Odontoiatrico INAIL regione Toscana aggiornato a giugno 2021;
2. Codice di comportamento INAIL;
3. Patto di integrità

Letto, confermato e sottoscritto

Ustolo....., 7 ottobre 2021

Per lo Studio Odontoiatrico

CENTRO ODONT. CO. S. MARCO

Il Legale Rappresentante

B. SCARLA

Per l'INAIL

Direzione Territoriale di Prato-Pistoia

Il Dirigente